

IL REGOLAMENTO (UE) 2023/988 (GPSR) E GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE ORAFE

1. INTRODUZIONE

Lo scorso 23 dicembre è entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Turchia e nell'Irlanda del Nord, il Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 (noto con l'acronimo GPSR – General Product Safety Regulation), che ridefinisce le norme sulla sicurezza generale dei prodotti non alimentari, modificando il Regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 (recepita in Italia con il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 28) e abrogando le direttive 2001/95/CE (recepita con il d. lgs. 21 maggio 2004, n. 172 e il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del Consumo”) e 87/357/CEE (recepita con il d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 73).

Come specificato dall'art. 2, comma 1, del provvedimento in esame, le nuove disposizioni riguardano, in primo luogo, i *“prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione”*.

La GPSR trova, quindi, piena applicazione relativamente agli articoli del settore orafa, gioielliero e argentiero, non essendo questi tra quelli per cui esista una specifica norma unionale armonizzatrice delle diverse legislazioni nazionali e presentando, peraltro, diversi aspetti critici (quali rischio di reazioni allergiche ai metalli o di esposizione a sostanze chimiche tossiche, possibilità di lesioni dovute a bordi taglienti o a parti staccabili, etc.), resi ancor più significativi dal fatto che trattasi di prodotti spesso a prolungato contatto con il corpo umano.

Nell'attesa dell'emanazione delle norme che adeguino la vigente legislazione nazionale al nuovo Regolamento¹, si tenterà, comunque, di esaminare quali siano gli obblighi derivanti dalla nuova normativa per i fabbricanti, importatori e commercianti di oggetti preziosi e quali accortezze questi debbano avere per garantire la sicurezza dei prodotti, ridurre la propria responsabilità e promuovere la fiducia dei consumatori, considerato che la GPSR deve considerarsi, in base ai principi del diritto unionale, già pienamente in vigore in tutti gli Stati membri.

2. LE FONTI NORMATIVE

Nell'elaborare il presente studio sono state prese in considerazione le seguenti fonti normative:

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR)
e gli adempimenti per le imprese orafe

- a) Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti;
- b) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e s.m.i.;
- c) D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, e s.m.i.;
- d) D. lgs. 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
- e) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, recante regolamento per l'applicazione del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 251, e s.m.i.;
- f) UNI/EN 1811: metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutti i gruppi di montanti inseriti in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire a contatto diretto e prolungato con la pelle.

3. LA GPSR E GLI OGGETTI PREZIOSI

Sebbene le sue disposizioni abbiano natura generale, dalla GPSR derivano alcuni obblighi specifici per coloro che fabbricano, importano o commercializzano oggetti preziosi, in particolare per quanto attiene la composizione chimica dei prodotti, la loro etichettatura e l'informazione al consumatore.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della GPSR si applicano ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati.

Sono esclusi gli oggetti di antiquariatoⁱⁱ e i prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'art. 9, comma 2, della GPSR, prevede che i fabbricanti, prima di immettere i loro prodotti sul mercato, debbano effettuare una analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica.

Questa è della massima importanza, costituendo elemento fondamentale per valutare il rispetto delle disposizioni della GPSR.

Per quanto riguarda gli oggetti preziosi, la documentazione tecnica deve contenere:

- a) una chiara descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali, incluso i materiali utilizzati, le diverse componenti e le considerazioni sulla sua sicurezza;

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR)
e gli adempimenti per le imprese orafe

- b) l'indicazione dei potenziali rischi (utilizzo di metalli allergeni, possibilità di esposizione a sostanze chimiche tossiche, rischi di lesioni fisiche), specificando quali misure siano state adottate per ridurli;
- c) i rapporti di prova, indispensabili per dimostrare il rispetto degli standards europei di sicurezza. In particolare quelli sul rilascio del nichel e sulla quantità di piombo e di cadmio presente negli oggetti;
- d) l'elenco delle eventuali norme tecniche applicabili (ad esempio l'UNI EN 1811 per il rilascio del nichel);
- e) l'SDS, ovvero la scheda dati di sicurezzaⁱⁱⁱ, se applicabile;
- f) qualora gli oggetti preziosi dovessero essere inseriti tra i prodotti considerati ad alto rischio, le registrazioni previste dal sistema di tracciabilità istituito dalla Commissione ai sensi dell'art. 18 della GPSR.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata regolarmente e conservata per almeno 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato.

6. ANALISI DI LABORATORIO

Le analisi di laboratorio sono necessarie per stabilire il rispetto dei requisiti di sicurezza, in particolare per quanto attiene:

- a) il rilascio di nichel: non è consentito l'uso di nichel:
 - negli oggetti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, qualora il tasso di cessione di nichel sia superiore a $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$;
 - negli oggetti di cui al precedente alinea che abbiano un rivestimento senza nichel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nichel non superi $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$ per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo;
 - negli oggetti che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, qualora il tasso di cessione di nichel sia superiore a $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ per settimana;(Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII, n. 27, punto 1)
- b) la presenza di cadmio: è vietata l'immissione sul mercato di oggetti preziosi in cui la presenza di cadmio sia pari o superiore allo 0,01% del peso della lega metallica; (Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII, n. 23, punto 10)
- c) la presenza di piombo: è vietata l'immissione sul mercato di oggetti preziosi in cui la concentrazione di piombo sia pari o superiore allo 0,05% del peso della lega metallica. (Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII, n. 63, punto 1)

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR) e gli adempimenti per le imprese orafe

Per determinare il rilascio di nichel, le analisi dovranno essere effettuate secondo la norma UNI EN 1811^{iv}, mentre per stabilire la presenza di cadmio o di piombo si utilizzerà la spettrometria di massa.

Qualora negli oggetti preziosi siano presenti sostanze non preziose (acciaio, cuoio, etc.), dovranno anch'esse essere conformi alle disposizioni loro applicabili del Regolamento (CE) n. 1907/2006^v.

Per quanto attiene la sicurezza meccanica dei prodotti, occorre prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali bordi taglienti o parti acuminate che potrebbero provocare lesioni fisiche e, specie nel caso di oggetti destinati ai bambini, al rischio che piccoli elementi staccabili possano essere ingoiati, provocando il soffocamento^{vi}.

I rapporti di prova relativi alle analisi effettuate, come detto, devono essere inseriti nella documentazione tecnica per validare la conformità dei prodotti.

7. ETICHETTATURA

Una chiara etichettatura dei prodotti è un altro degli aspetti fondamentali richiesti dalla GPSR.

Questa, per gli oggetti preziosi, deve includere:

- a) la denominazione e i recapiti del fabbricante;
- b) un identificativo del prodotto (numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione);
- c) le avvertenze di uso (le avvertenze, quali, ad esempio, "non adatto ai bambini", necessarie per informare i consumatori sui potenziali rischi associati con alcune tipologie di oggetti preziosi);
- d) marchiatura CE (sebbene non applicabile a tutti gli oggetti preziosi, può essere necessaria se i prodotti ricadono nel campo di applicazione di specifiche norme europee).

L'etichettatura deve risultare chiara e leggibile e deve essere posta, per quanto possibile, direttamente sul prodotto. Qualora ciò non sia possibile, a causa delle ridotte dimensioni degli oggetti, può essere apposta sugli imballaggi o su un documento di accompagnamento.

Anche in carenza di specifiche indicazioni da parte delle competenti autorità, si ritiene che:

- i) il requisito sub a) possa essere soddisfatto mediante l'apposizione sugli oggetti del marchio di identificazione;

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR) e gli adempimenti per le imprese orafe

- ii) le indicazioni sub *b)* e *d)* possano essere apposte sugli oggetti, senza dover seguire la procedura prevista dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, e s.m.i., per i marchi tradizionali di fabbrica, essendo prevalente il diritto unionale sulle norme nazionali (cfr. le numerose sentenze della Corte di Giustizia, *in primis* nella causa 6/64 Costa vs ENEL). Resta fermo l'obbligo che tali indicazioni non possano essere confuse con quelle previste dal d. lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

Qualora fosse necessario fornire delle avvertenze d'uso, queste potranno essere riportate sul packaging o su un apposito documento che accompagni il prodotto dal fabbricante sino al consumatore finale. In questo caso si consiglia di riportarvi anche le altre indicazioni richieste.

Si consiglia di corredare con avvertenze d'uso quei prodotti che contengano metalli allergeni o pericolosi, quand'anche le analisi di laboratorio ne abbiano rilevato una presenza nei limiti stabiliti, o presentino rischi meccanici, sebbene si siano assunte tutte le precauzioni ritenute necessarie.

Relativamente al commercio intracomunitario si fa presente che la GPSR prescrive che le istruzioni e/o avvertenze d'uso siano fornite in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.

8. PROCEDURA DI RICHIAMO E IN CASO DI INCIDENTI

Il fabbricante, il quale ritenga o abbia motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato presenti rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori, deve:

- a) adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso;
- b) informarne immediatamente i consumatori (se possibile direttamente, altrimenti con i mezzi più appropriati – art. 35 e 36 GPSR);
- c) informarne immediatamente, tramite il *Safety Business Gateway*^{vii}, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto sia stato immesso sul mercato.

Le informazioni fornite ai sensi lettere *b)* e *c)*, devono essere dettagliate, in particolare, sui rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibile, sulla quantità, per ciascun Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

In caso di incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve immediatamente, tramite il *Safety Business Gateway*, notificarlo alle

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR) e gli adempimenti per le imprese orafe

autorità di vigilanza dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, specificando il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note.

L'importatore o il distributore che abbiano notizia di un incidente, devono informarne immediatamente il fabbricante.

9. RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Per i prodotti provenienti da Paesi extra-U.E., la GPSR prescrive che vi sia un rappresentante autorizzato residente in uno Stato membro dell'Unione che sia responsabile per il rispetto delle disposizioni di sicurezza e interagisca con le autorità di sorveglianza in nome del fabbricante.

Deve essere in possesso di un mandato scritto in cui siano espressamente indicati i suoi obblighi relativi alla conformità dei prodotti alla GPSR, inclusi quelli di conservare la pertinente documentazione, di collaborare con le autorità competenti e di informare il fabbricante circa potenziali problematiche circa la sicurezza dei prodotti.

10. OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI

Gli importatori di oggetti preziosi non provenienti da Paesi dell'U.E., dello S.E.E., dalla Turchia o dall'Irlanda del Nord, prima di immettere sul mercato i prodotti devono assicurarsi che questi siano conformi alle disposizioni della GPSR.

Si ritiene che per questo possa essere sufficiente ricevere una dichiarazione ufficiale in tal senso dal produttore.

Resta a carico dell'importatore l'obbligo di avviare la procedura illustrata sub 8, astenendosi di immettere sul mercato i prodotti, qualora, in base alle informazioni in suo possesso, ritenga o abbia motivo di ritenere , che questi presentino rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori.

11. OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI

Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e, se del caso, l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni della GPSR.

Si ritiene che per questo possa essere sufficiente ricevere una dichiarazione ufficiale in tal senso dal produttore, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore .

Resta a carico del distributore l'obbligo di avviare la procedura illustrata sub 8, astenendosi di immettere sul mercato i prodotti, qualora, in base alle informazioni in suo possesso, ritenga o abbia motivo di ritenere , che questi presentino rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori.

12. GPSR E E-COMMERCE/VENDITE A DISTANZA

La GPSR trova piena applicazione anche nel caso di e-commerce o di vendite a distanza.

In questi casi l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno:

- a) il nome, la ragione sociale o il marchio commerciale registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il nome e l'indirizzo postale ed elettronico del responsabile stabilito all'interno dell'Unione;
- c) tutte le informazioni che consentano l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta anche sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente alla GPSR o, se del caso, alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Inoltre la GPSR prevede specifici obblighi a carico dei fornitori di mercati on-line, cioè coloro che utilizzano un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti (ad esempio Amazon).

13. SANZIONI

La GPSR prevede, oltre all'eventuale richiamo dei prodotti già immessi sul mercato (con i relativi costi) e al ritiro dalla commercializzazione, che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da infliggere in caso di inadempienza, precisando che queste debbano essere "efficaci, proporzionate e dissuasive".

L'Italia non ha ancora provveduto a determinarle^{viii}.

14. PROBLEMATICITÀ PER IL SETTORE ORAFO, GIOIELLIERO E ARGENTIERO

Il rispetto della GPSR presenta delle problematiche per il settore. Tra queste:

- a) difficoltà di effettuare le analisi di laboratorio: pur non volendo considerare il fattore costi, vi sono, ad esempio, solo 20 laboratori accreditati per l'effettuazione della norma UNI EN 1811, di cui 8 in Toscana, 5 in Veneto, 4 Lombardia e 1 ciascuno in Marche, Piemonte e Sicilia;
- b) complessità della filiera: spesso nella produzione di un gioiello intervengono diverse imprese (ad esempio fornitori di leghe, produttori di semilavorati, incaricati di lavorazioni parziali, etc.), complicando la tracciabilità e la coerenza richiesta dalla GPSR;

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR)
e gli adempimenti per le imprese orafe

c) rapido turnover dei prodotti: il rapido turnover dei prodotti del settore, con l'immissione di nuovi modelli comporterebbe numerose analisi di laboratorio e continuo aggiornamento della documentazione.

15. CONSIGLI PRATICI

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della GPSR ed evitare richiami/ritiri dal mercato e sanzioni, si consiglia:

- a) di predisporre una breve e chiara checklist relativa alle eventuali analisi di laboratorio e prove meccaniche, alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione tecnica, alla corretta etichettatura dei prodotti e alla tracciabilità degli stessi;
- b) di effettuare le eventuali analisi necessarie solo presso laboratori accreditati ISO 17025;
- c) di applicare, anche per analogia, le norme tecniche emanate da organismi di normazione europea o internazionale;
- d) di garantire un tempestivo e continuo aggiornamento della documentazione tecnica;
- e) di utilizzare un'adeguata etichettatura e/o packaging;
- f) di approntare una semplice ed efficace procedura per il richiamo dei prodotti e per la notificazione di eventuali sospetti di rischi o incidenti.

ⁱ Nel disegno di legge A.S. 1258 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024", presentato il 3 ottobre 2024, l'art. 11 conferisce delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988. Se ne riporta il testo:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

Il Regolamento (U.E.) 2023/988 (GPSR) e gli adempimenti per le imprese orafe

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ⁱⁱ Per "oggetti di antiquariato" debbono intendersi i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, Tabella, lett. c) . Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, la loro autenticità deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.

ⁱⁱⁱ La scheda dati di sicurezza, comunemente detta scheda di sicurezza (SDS), spesso indicata con l'acronimo inglese MSDS (Material Safety Data Sheet), è un documento legale (Art. 31 e Allegato II, Regolamento CE n. 1907/2006), in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute e la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico. Questo documento accompagna le sostanze e le miscele pericolose lungo tutta la filiera di approvvigionamento (produttore, importatore, distributore, utilizzatore ecc.).

^{iv} Si ricorda che, a causa dell'incertezza di misura del metodo di prova, non considerati non conformi gli oggetti in cui il rilascio del nichel sia uguale o ecceda $0,88\mu\text{cm}^2/\text{settimana}$ (per quelli che hanno il limite di $0,5\mu\text{cm}^2/\text{settimana}$) o $0,35\mu\text{cm}^2/\text{settimana}$ (per quelli con limite $0,2\mu\text{cm}^2/\text{settimana}$).

^v Ad esempio per quel che riguarda il contenuto di cromo presente nel cuoio.

^{vi} A tal proposito si ritiene opportuno seguire, per quanto applicabili, le norme CEN ISO/TR 8124-8:2024 Safety of toys - Part 8: Age determination - First age grade for the appropriate play of toys e CEN/TS 17394-1:2021 Textiles and textile products - Part 1: Safety of children's clothing - Security of attachment of attached components to infants' clothing - Specification

^{vii} <https://webgate.ec.europa.eu/safety-business-gateway>

^{viii} Si veda la nota i